

A cura di **Ines Marini** e **Giuseppe Buffone**

## Sommario



<a href="#">Danno Morale e altre Voci.....</a>	<a href="#">1</a>
<a href="#">Cass. Civ., 12 settembre 2011 n. 18641: valenza "interpretativa" e chiarificatrice dei DPR 37/2009 e 181/2009.....</a>	<a href="#">1</a>
<a href="#">Cass. Civ. 28 novembre 2008 n. 28407.....</a>	<a href="#">1</a>
<a href="#">Cass. Civ. 12 dicembre 2008 n. 29191.....</a>	<a href="#">2</a>
<a href="#">Cass. Civ. 19 dicembre 2008 n. 29832.....</a>	<a href="#">2</a>
<a href="#">Cass. Civ. 13 gennaio 2009 n. 479.....</a>	<a href="#">2</a>
<a href="#">Cass. Civ. 14 gennaio 2009 n. 557.....</a>	<a href="#">2</a>
<a href="#">Cass. Civ. 15 gennaio 2009 n. 794.....</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">Cass. Civ. 9 aprile 2009 n. 8703.....</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">Cass. Civ. 13 maggio 2009 n. 11059.....</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">Cass. Civ. 20 maggio 2009 n. 11701.....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">Cass. Civ. 11 giugno 2009 n. 13547.....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">Cass. Civ. 4 giugno 2009 n. 12885.....</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">Cass. Civ. 7 luglio 2009 n. 15928.....</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">Cass. Civ. 15 luglio 2009 n. 16448.....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">Cass. Civ. 5 ottobre 2009 n. 21223.....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">Cass. Civ. 10 marzo 2010 n. 5770.....</a>	<a href="#">7</a>
<a href="#">Cass. Civ. 17 settembre 2010 n. 19816.....</a>	<a href="#">7</a>
<a href="#">Cass. Civ. 14 settembre 2010 n. 19517.....</a>	<a href="#">8</a>
<a href="#">Cassazione del 2011.....</a>	<a href="#">8</a>
<a href="#">Gennaio – Febbraio 2011.....</a>	<a href="#">8</a>
<a href="#">Marzo - Aprile 2011.....</a>	<a href="#">10</a>
<a href="#">Maggio - Giugno 2011.....</a>	<a href="#">11</a>
<a href="#">Luglio - Dicembre 2011.....</a>	<a href="#">13</a>

## DANNO MORALE E ALTRE VOCI

**CASS. CIV., 12 SETTEMBRE 2011 N. 18641:**  
*valenza "interpretativa" e chiarificatrice dei  
DPR 37/2009 e 181/2009*

**DANNO MORALE – AUTONOMIA CONCETTUALE E  
GIURIDICA – SUSSISTE – INDIRIZZO LEGISLATIVO – D.P.R.  
37/2009 E 181/2009**

*Cass. Civ., sez. III, sentenza 12 settembre  
2011, n. 18641 (Pres. Morelli, Rel.  
Travaglino)*

La modifica del 2009 delle tabelle del tribunale di Milano non ha mai "cancellato" la fattispecie del danno morale: né avrebbe potuto farlo senza violare un preciso indirizzo legislativo, manifestatosi in epoca successiva alle sentenze del 2008 delle sezioni unite, dal quale il giudice, di legittimità e non, evidentemente non può in alcun modo prescindere in una disciplina (e in una armonia) di sistema che, nella gerarchia delle fonti del diritto, privilegia ancora la disposizione normativa rispetto alla produzione giurisprudenziale. L'indirizzo di cui si discorre si è espressamente manifestato attraverso la emanazione di due successivi DPR, il n. 37 del 2009 e il n. 181 del 2009, in seno ai quali una specifica disposizione normativa (l'art. 5) ha inequivocamente resa manifesta la volontà del legislatore di distinguere, concettualmente prima ancora che giuridicamente, all'indomani delle pronunce delle sezioni unite di questa corte tra la "voce" di danno cd. biologico da un canto, e la "voce" di danno morale dall'altro.

**CASS. CIV. 28 NOVEMBRE 2008 N. 28407**

**DANNO MORALE – AUTONOMIA – SUSSISTE**

L'autonomia ontologica del danno morale rispetto al danno biologico, in relazione alla diversità del bene protetto, appartiene ad una

consolidata, giurisprudenza di questa Corte, che esclude il ricorso semplificato a quote del danno biologico, esigendo la considerazione delle condizioni soggettive della vittima e della gravità del fatto e pervenendo ad una valutazione equitativa autonoma e personalizzata. (Cfr. Cass. 27 giugno 2007 n. 14846; Cass. 23 maggio 2003 n. 8169; Cass. 12 dicembre 2003 n. 19057; tra S.U. 11 novembre 2008, punto 2.10)

**CASS. CIV. 12 DICEMBRE 2008 N. 29191**

**DANNO NON PATRIMONIALE – DANNO MORALE – QUANTIFICAZIONE IN MISURA PERCENTUALE RISPETTO AL DANNO BIOLOGICO – ERROR IN IUDICANDO**

Cass. civ., sez. III, sentenza 12 dicembre 2008 n. 29191

La voce “danno morale” è dotata di logica autonomia rispetto alla lesione del diritto alla salute in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona (La Corte reputa che sia un “error in iudicando” valutare il danno morale quale in termini di pro quota del danno biologico. Si aggiunge che, nella fattispecie trattata, venendo in rilievo lesioni gravissime con esiti dolorosi anche dal punto di vista psichico, “la autonomia ontologica del danno morale deve essere considerata in relazione alla diversità del bene protetto, che attiene alla sfera della dignità morale delle persona, escludendo meccanismi semplificativi di tipo automatico”)

**CASS. CIV. 19 DICEMBRE 2008 N. 29832**

**DANNO NON PATRIMONIALE – RISARCIMENTO INTEGRALE**

**Cass. civ., sez. lav., sentenza 19 dicembre 2008 n. 29832**

Il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno, delle quali comunque il giudice deve tener conto al fine di poter addivenire, con un procedimento logico e corretto, alla determinazione quantitativa del danno in

concreto riconoscibile, in modo da assicurare un risarcimento integrale (*In conclusione, il Collegio esclude che la risarcibilità del danno morale debba essere subordinato alla ricorrenza di un fatto reato*)

**CASS. CIV. 13 GENNAIO 2009 N. 479**

**DANNO MORALE – LIQUIDAZIONE – NECESSARIA**

**Cass. civ., sez. III., sentenza 13 gennaio 2009 n. 479**

La parte che ha subito lesioni gravi alla salute nel corso di un incidente stradale, ha diritto al risarcimento integrale del danno ingiusto non patrimoniale (nella specie dedotto come danno morale), che deve essere equitativamente valutato tenendo conto delle condizioni soggettive della vittima, della entità delle lesioni e delle altre circostanze che attengono alla valutazione della condotta dell'autore del danno, ancorché vi sia l'accertamento del pari concorso di colpa ai sensi del secondo comma dell'art. 2054 del codice civile”. (*Merita accoglimento il motivo di ricorso, in cui si deduce la violazione di legge (art. 2059) per la mancata liquidazione del danno morale contestuale alle lesioni gravi*)

**CASS. CIV. 14 GENNAIO 2009 N. 557**

**DANNO MORALE – DANNO ESISTENZIALE - RAPPORTI**

**Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza 14 gennaio 2009 n. 557**

Il danno morale -liquidato anche in assenza di danno biologico – assorbe il cd. Danno esistenziale (*determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato*)

**CASS. CIV. 15 GENNAIO 2009 n. 794**

**DANNO NON PATRIMONIALE – LIQUIDAZIONE – SOTTO-CATEGORIE - UTILIZZO**

**Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza 1594  
gennaio 2009 n. 7**

Il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. è quello determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, composto in categoria unitaria non suscettibile di suddivisione in sottocategorie (*“Quanto alla paura di ammalarsi, in dottrina è stato fatto riferimento al danno da pericolo già elaborato da queste Sezioni Unite, quando, a proposito del disastro di Seveso, è stato ritenuto risarcibile il danno morale soggettivo lamentato da coloro che avevano subito un turbamento psichico (non tradottosi in malattia) a causa dell'esposizione a sostanze inquinanti ed alle conseguenti limitazioni del normale svolgimento della loro vita (Cass. sez. un. 21 febbraio 2002, n. 2515). Tuttavia non si può omettere di considerare che siffatta soluzione è stata accolta in un caso in cui il danno lamentato era posto in collegamento causale con un fatto costituente il reato di disastro colposo e, dunque, in riferimento all'art. 185 c.p. Sicché, rispetto a tale ultima categoria di danni (che la sentenza impugnata menziona genericamente come di tipo “esistenziale”) occorre tener conto delle conclusioni alle quali è recentemente pervenuta Cass. sez. un. 11 novembre 2008, n. 26975, che ha identificato il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. come quello determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, composto in categoria unitaria non suscettibile di suddivisione in sottocategorie. Danno tutelato in via risarcitoria, in assenza di reato ed al di fuori dei casi determinati dalla legge, solo quando si verifichi la lesione di specifici diritti inviolabili della persona, ossia la presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata. Tenendo, dunque, conto dell'interesse leso e non del*

*mero pregiudizio sofferto o della lesione di qualsiasi bene giuridicamente rilevante”*)

**CASS. CIV. 9 APRILE 2009 n. 8703**

**RISARCIBILITÀ DEL DANNO NON PATRIMONIALE – DANNO NON FUTILE E LESIONE GRAVE**

**Cass. civ., sez. III, 9 aprile 2009 n. 8703  
(Pres. Varrone, rel. Ambrosio)**

La tipicità del danno non patrimoniale ne restringe l'applicazione ai casi previsti dalla legge (e, quindi, ai fatti costituenti reato o agli altri fatti illeciti riconosciuti dal legislatore ordinario produttivi di tale tipo di danno) ovvero ai diritti costituzionali inviolabili, presieduti dalla tutela minima risarcitoria, con la precisione, in quest'ultimo caso, che la rilevanza costituzionale deve riguardare l'interesse leso e non il pregiudizio consequenzialmente sofferto e che la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave (e cioè che superi la soglia minima di tollerabilità, imposto dai doveri di solidarietà sociale) e che il danno non sia futile. Questi caratteri non sono riscontrabili nella lesione del cd. Diritto alla tranquillità inquadrabile in quegli sconvolgimenti quotidiani “consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altro tipo di insoddisfazione” (*Fattispecie in cui contribuente aveva richiesto il risarcimento dei danni da stress subiti subito a seguito della presentazione di istanza per l'annullamento della cartella esattoriale presso l'amministrazione finanziaria. Cartella annullata solo dopo sei mesi di lungaggini*)

**CASS. CIV.13 MAGGIO 2009 n. 11059**

**DANNO NON PATRIMONIALE – PAURA DI AMMALARSI – CD. “DANNO DA PERICOLO” - RISARCIBILITÀ – SUSSISTE**

**Cass. civ., sez. I, 13 maggio 2009 n. 11059  
(Pres. Preden, est. Amatucci)**

Va esclusa l'autonomia della categoria del cd. danno esistenziale e va chiarito che nell'ipotesi in cui il fatto illecito si configuri come reato il danno non patrimoniale è risarcibile nella sua più ampia accezione di

danno determinato da lesioni di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica. In particolare, la sofferenza morale cagionata dal reato non è necessariamente transeunte, ben potendo l'effetto penoso protrarsi anche per lungo tempo, assumendo rilievo la sua durata ai fini della quantificazione del risarcimento. Nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula "danno morale" non individua un'autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata; è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate (*Nella fattispecie la Corte ha recepito i principi enunciati da Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972*)

#### CASS. CIV. 20 MAGGIO 2009 N. 11701

DANNO NON PATRIMONIALE – LESIONI CD.  
MICROPERMANENTI – DANNO BIOLOGICO – LIQUIDAZIONE  
IN VIA EQUITATIVA – USO DI TABELLE

*Cass. civ., sez. III, 20 maggio 2009 n. 11701*  
(Pres. Varrone, rel. Petti)

Le tabelle ministeriali predisposte per decreto ministeriale 3 luglio 2003, quale atto amministrativo di natura regolamentare, sono entrate in vigore dal giorno 11 settembre 2003, data della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica. L'art. 5 della legge n. 57 non ha previsto alcuna applicazione retroattiva delle tabelle ed ha introdotto un regime speciale per il danno biologico da circolazione dei veicoli e natanti in deroga ai criteri ordinari di cui all'art. 2056 del codice civile. L'art. 139 del codice delle assicurazioni, nel confermare la predisposizione di una tabella unica nazionale, ha tuttavia previsto la diversa e corretta forma del decreto del presidente della

Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Ne segue che le attuali tabelle ministeriali micropermanenti, in vigore, dovranno essere sostituite con un regolamento per decreto presidenziale, che tenga conto delle quattro componenti del danno biologico per lesioni di lieve entità, come definito dal secondo comma dell'art. 139 del nuovo codice, norma che non ha previsto la retroattività del nuovo regime, che si prevede sarà correttivo del primo per la migliore valutazione del danno biologico come danno complesso (*Nella fattispecie, si trattava di lesioni micropermanenti conseguenti ad un sinistro stradale*)

DANNO NON PATRIMONIALE – DANNO BIOLOGICO E DANNO  
MORALE – RAPPORTI

*Cass. civ., sez. III, 20 maggio 2009 n. 11701*  
(Pres. Varrone, rel. Petti)

All'indomani delle Sezioni Unite 26972/2008, nella fase risarcitoria, resta fermo il divieto dell'automatismo per la liquidazione delle micropermanenti e dei danni morali consequenziali che restano estranei alla definizione complessa del danno biologico, che vincola anche i giudici tenuti ad applicarla per tutte le sue componenti a prova scientifica e personalizzanti (*Nella fattispecie, il danno morale era stato liquidato nella misura di 1/3 del danno biologico, in modo automatico*)

#### CASS. CIV. 11 GIUGNO 2009 N. 13547

DANNO NON PATRIMONIALE – LESIONE DEL DIRITTO ALLA  
SESSUALITÀ

*Cass. civ., sez. III, 11 giugno 2009 n. 13547*  
(Pres. Varrone, rel. Filadoro)

Il diritto alla sessualità va inquadrato tra i diritti inviolabili della persona, come *modus vivendi* essenziale per l'espressione e lo sviluppo della persona. Certamente la perdita e la riduzione della sessualità costituisce anche danno biologico consequenziale alla lesione, ma essa costituisce di per sé un danno la cui rilevanza deve essere apprezzata e globalmente valutata in via equitativa. (*Nella*

*fattispecie, all'esito di un intervento di isterectomia, la paziente aveva denunciato un danno alla vita sessuale, per cui chiedeva un monte risarcitorio ulteriore rispetto a quello dovuto a titolo di danno biologico)*

**CASS. CIV. 4 GIUGNO 2009 N. 12885**

**GIUDIZIO DI EQUITÀ DEL GIUDICE DI PACE - DANNO NON PATRIMONIALE - DANNO ESISTENZIALE - LESIONE DELLA SERENITÀ - FASTIDIO ARRECATO DA RICHIESTE DI PAGAMENTO**

**Cass. civ., sez. III, 4 giugno 2009 n. 12885**  
(Pres. Di Nanni, rel. Ambrosio)

Seguendo le indicazioni date dalle Sezioni Unite con la sentenza 26972/2008, deve affermarsi che il disposto dell'art. 2059 c.c. è principio informatore del diritto, come tale vincolante anche nel giudizio di equità (*Con questa decisione, la Cassazione "corregge" la smentita che era giunta, dopo le SS.UU. del 2008, con la decisione Cass. civ., sez. III, sentenza 25 febbraio 2009, n. 4493: i nuovi principi ex art. 2059 c.c. si applicano anche nel giudizio di equità*)

La peculiarità del danno non patrimoniale viene individuata nella sua tipicità, avuto riguardo alla natura dell'art. 2059 cit., quale norma di rinvio ai casi previsti dalla legge (e, quindi, ai fatti costituenti reato o agli altri fatti illeciti riconosciuti dal legislatore ordinario produttivi di tale tipo di danno) ovvero ai diritti costituzionali inviolabili, presieduti dalla tutela minima risarcitoria, con la precisazione in quest'ultimo caso, che la rilevanza costituzionale deve riguardare l'interesse leso e non il pregiudizio consequenzialmente sofferto e che la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave (e, cioè, superi la soglia minima di tollerabilità, imposto dai doveri di solidarietà sociale) e che il danno non sia futile (vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi o sia addirittura meramente immaginario). Orbene, nel caso in cui si denunci il disagio sofferto per avere ricevuto diverse missive (3) di pagamento, in uno spazio temporale non contenuto (5 anni), non sussiste un'ingiustizia

costituzionalmente qualificata, tantomeno si verte in un'ipotesi di danno patrimoniale, risultando, piuttosto, la ritenuta lesione della "serenità personale" insuscettibile di essere monetizzata, siccome inquadrabile in quegli sconvolgimenti quotidianità "consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro di insoddisfazione" (oggetto delle c.d. liti bagatellari) ritenuti non meritevoli di tutela risarcitoria (*Nella fattispecie, l'utente aveva ricevuto, da parte del gestore, l'invito a regolarizzare il canone con tre missive in cinque anni. Il giudice di pace aveva liquito il danno esistenziale pari a 100,00 Euro. La Corte boccia la sentenza*)

**CASS. CIV. 7 LUGLIO 2009 N. 15928**

**RISARCIMENTO DEL DANNO DA FATTO ILLECITO EXTRACONTRATTUALE - INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA**

**Cass. civ., sez. III, 7 luglio 2009 n. 15928**  
(Pres. Senese, est. Talevi)

Poiché il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso. La rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da lui subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi; questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio (*Nella fattispecie si trattava di somma riconosciuta all'attrice a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa dell'epatite acuta da HCV contratta durante una degenza ospedaliera*)

La rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio ed in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario petitum della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi (*Così decidendo, il Supremo Collegio ha applicato il principio di diritto pacifico nella giurisprudenza di Cassazione: v. Cass. civ. n. 13666 del 17/09/2003; v. anche Cass. civ. n. 18653 del 16/09/2004; e Cass. civ. n. 975 del 17/01/2007*)

**CASS. CIV. 15 LUGLIO 2009 N. 16448**

**RISARCIMENTO DEL DANNO DA FATTO ILLECITO EXTRACONTRATTUALE – DANNO BIOLOGICO E DANNO MORALE – RISARCIMENTO DEL DANNO MORALE IN MISURA PARI AD UNA FRAZIONE DI QUANTO DOVUTO A TITOLO DI BIOLOGICO**

***Cass. civ., sez. III, 15 luglio 2009 n. 16448***  
(Pres. Preden, est. D'Amico)

L'unica possibile forma di liquidazione - per ogni danno che sia privo, come quello biologico e quello morale, delle caratteristiche della patrimonialità - è quella equitativa. Infatti, una precisa quantificazione pecuniaria è possibile in quanto esistano dei parametri normativi fissi di commutazione, in difetto dei quali il danno non patrimoniale non può mai essere provato nel suo preciso ammontare, fermo restando il dovere del giudice di dar conto delle circostanze di fatto da lui considerate nel compimento della valutazione equitativa e del percorso logico che lo ha condotto a quel determinato risultato. In particolare, la liquidazione del danno biologico può essere effettuata dal giudice, con ricorso al metodo equitativo, anche attraverso l'applicazione di criteri predeterminati e standardizzati, e può essere legittimamente effettuata dal giudice sulla base delle stesse "tabelle" utilizzate per la liquidazione del danno biologico, portando, in questo caso, alla quantificazione del danno morale in misura pari ad una frazione di quanto dovuto dal danneggiante a titolo di

danno biologico, purché il risultato, in tal modo raggiunto, venga poi "personalizzato", tenendo conto della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, con la conseguenza che non può giungersi a liquidazioni puramente simboliche o irrисorie somma rivalutata in base ad un indice medio (*Nella fattispecie, l'impugnata sentenza, aveva indicato che la misura del danno morale, quantificata nel 50% del danno biologico permanente, doveva ritenersi "ampiamente soddisfattiva" ed aveva quindi, secondo la Corte, "logicamente seppur sinteticamente motivato la scelta operata"*)

**CASS. CIV. 5 OTTOBRE 2009 N. 21223**

**DEMANSIONAMENTO – DANNO BIOLOGICO E DANNO ESISTENZIALE – SEZIONI UNITE 6572/2006**

***Cass. civ., sez. lav., 5 ottobre 2009 n. 21223***  
(Pres. Battimiello, rel. Napolitano)

In tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva - non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale - non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo; mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità

all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) - il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico - si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove (*La Corte, nel decidere nei sensi di cui alla motivazione, non ha richiamato le Sezioni Unite dell'11 novembre 2008 ed ha tout court richiamato l'arresto 6572 del 2006, pure esso reso a Sezioni unite in materia di demansionamento*)

**CASS. CIV. 10 MARZO 2010 N. 5770**

**LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE –  
LIQUIDAZIONE DEL DANNO MORALE – AUTONOMIA IN  
RELAZIONE ALLA DIVERSITÀ DEL BENE PROTETTO –  
SUSSISTE**

*Cass. civ., sez. III, sentenza 10 marzo 2010 n. 5770 (Pres. Varrone, rel. Filadoro)*

Al fine della liquidazione del danno non patrimoniale, è appena il caso di ricordare che nella quantificazione del danno morale la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190, deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute, dovendo dunque

escludersi la adozione di meccanismi semplificativi di liquidazione di tipo automatico. (*Nel caso di specie, la Corte di Cassazione conferma il trend giurisprudenziale "scissionista" affermando l'autonomia logica ed ontologica del danno morale che, dunque, non può essere liquidato sulla base di automatismi. La sentenza si allinea alle più recenti normative: d.P.R. 37/2009 e d.P.R. 181/2009*)

**LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE – CRITERI  
CUI IL GIUDICE DEVE FAR RIFERIMENTO**

*Cass. civ., sez. III, sentenza 10 marzo 2010 n. 5770 (Pres. Varrone, rel. Filadoro)*

Nella liquidazione del danno non patrimoniale derivante da fatto illecito il giudice di merito deve, in ogni caso, tener conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità dell'illecito di rilievo penale e di tutti gli elementi della fattispecie concreta, in modo da rendere la somma liquidata adeguata al particolare caso concreto ed evitare che la stessa rappresenti un simulacro di risarcimento (*Nel caso di specie, la Corte di Cassazione afferma, anche, che nella liquidazione del danno morale, provocato dalla morte di un prossimo congiunto, il giudice di merito deve procedere con valutazione equitativa, tenendo conto delle perdite affettive e della compromissione dell'integrità familiare (v. Cass. 28407 del 2008).*)

**CASS. CIV. 17 SETTEMBRE 2010 N. 19816**

**RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE - ARTT.  
2059 C.C., 5 LEGGE 57/2001 – ESCLUSIONE DEL DANNO  
CD. MORALE (SOFFERENZE MORALI) – ERRONEA  
INTERPRETAZIONE DI LEGGE – LIQUIDAZIONE UNICA DEL  
DANNO MA CONSIDERAZIONE DI TUTTI I PROFILI DI  
PREGIUDIZIO**

*Cass. civ., sez. III, ord. 17 settembre 2010, n. 19816 (Pres. Finocchiaro, rel. Lanzillo)*

Il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali deriva da una precisa norma del codice civile (art. 2059 cod. civ.), che la legge n. 57/2001 non ha certo abrogato. L'art. 5

della suddetta legge si è limitato a dettare i criteri di liquidazione del danno biologico - cioè di quell'aspetto del danno non patrimoniale che afferisce all'integrità fisica - senza per questo escludere che, nella complessiva valutazione equitativa circa l'entità della somma spettante in risarcimento, il giudice debba tenere conto anche delle sofferenze morali subite dal danneggiato. Le sentenze della Corte di cassazione a S.U. n. 26972 e 26973 /2008 confermano tale principio, disponendo che non è ammessa la creazione di diverse tipologie autonome e a sé stanti di danno non patrimoniale (ed in particolare di quella del danno c.d. esistenziale), per attribuire una specifica somma in risarcimento di ognuna; ma che il giudice deve comunque tenere conto - nel liquidare l'unica somma spettante in riparazione - di tutti gli aspetti che il danno non patrimoniale assume nel caso concreto (danno alla vita, alla salute, ai rapporti affettivi e familiari, sofferenze psichiche, ecc.). Dove, quindi, il giudice commisuri la liquidazione esclusivamente al c.d. danno biologico, escludendo espressamente la risarcibilità delle sofferenze morali conseguenti alle lesioni fisiche, questi commette erronea interpretazione di Legge (*Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha cassato la pronuncia del Tribunale di Foggia enunciando il seguente principio di diritto: la parte danneggiata da un comportamento illecito che oggettivamente presenti gli estremi del reato ha diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., i quali debbono essere liquidati in unica somma, da determinarsi tenendo conto di tutti gli aspetti che il danno non patrimoniale assume nel caso concreto (sofferenze fisiche e psichiche; danno alla salute, alla vita di relazione, ai rapporti affettivi e familiari, ecc.)*)

**CASS. CIV. 14 SETTEMBRE 2010 N. 19517**

**DANNO NON PATRIMONIALE – LIQUIDAZIONE**

*Cass. Civ., Sez. II, sent. 14 settembre 2010 n. 19517 (Pres. Varrone)*

Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed onnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici, si che il danno biologico, il danno morale, quello alla vita di relazione e quello cosiddetto esistenziale devono esser valutati unitariamente nella voce del danno non patrimoniale (*La Corte ha richiamato la ormai celebre e nota sentenza: S.U. 26972/2008*)

**DANNO NON PATRIMONIALE – LIQUIDAZIONE DEL DANNO – RICORSO AL CRITERIO CD. EQUITATIVO PURO – LEGITTIMITÀ**

*Cass. Civ., Sez. II, sent. 14 settembre 2010 n. 19517 (Pres. Varrone)*

Il danno non patrimoniale può essere liquidato adottando il criterio equitativo puro, ossia il criterio di liquidazione svincolato da tabelle standardizzate e criteri automatici, tenendo però presente le circostanze oggettive e soggettive del caso concreto (*La Corte ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Trieste*)

## CASSAZIONE DEL 2011

### GENNAIO – FEBBRAIO 2011

**DANNO NON PATRIMONIALE – LIQUIDAZIONE IN VIA EQUITATIVA – CRITERIO EQUITATIVO – RICORSO ALLE TABELLE DI MILANO ELABORATE DALL'OSSERVATORIO PER LA GIUSTIZIA CIVILE – LIQUIDAZIONE CONGIUNTA DEL DANNO BIOLOGICO E DEL DANNO MORALE**

*Cons. Stato, sez. VI, sentenza 19 gennaio 2011 n. 365 (Pres. Coraggio, est. Lageder)*

Per la risarcibilità del danno non patrimoniale, criterio liquidatorio da adottare sono le nuove tabelle elaborate nella loro versione definitiva nella riunione dell'Osservatorio per la giustizia civile di Milano in data 28 aprile 2009 (come pubblicate, aggiornate al 25 giugno 2009, a pp. 32 ss. del dossier mensile: novembre 2009 della Guida al Diritto de Il

Sole 24 Ore), che operano una liquidazione congiunta a) del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomico-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari; b) del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione. L’importo risarcitorio in tal modo liquidato, espresso in moneta attuale, deve essere devalutato a ritroso alla data dell’infortunio, per poi essere maggiorato di rivalutazione monetaria e interessi legali in applicazione dei correnti criteri civilistici

**MORTE DELLA VITTIMA DELL'ILLECITO – DANNO CD. TERMINALE – SOGGETTO RIMASTO IN ATTESA DELLA MORTE NEL PERIODO INTERCORRENTE TRA LESIONE E DECESSO – RISARCIBILITÀ – DANNO PSICHICO TRASMISSIBILE JURE HEREDITATIS AGLI EREDI**

*Cass. Civ., sez. lav., sentenza 18 gennaio 2011 n. 1072 (Pres. Vidiri, rel. Zappia)*

L'evento morte non rileva di per sé ai fini del risarcimento, atteso che la morte (e cioè: la perdita della vita) è fuori dal danno biologico, poichè il danno alla salute presuppone pur sempre un soggetto in vita; ma è altrettanto vero che nessun danno alla salute è più grave, per entità ed intensità, di quello che, trovando causa nelle lesioni che esitano nella morte, temporalmente la precede. In questo caso, infatti, il danno alla salute raggiunge quantitativamente la misura del 100%, con l'ulteriore fattore "aggravante", rispetto al danno da inabilità temporanea assoluta, che il danno biologico terminale è più intenso perchè l'aggressione subita dalla salute dell'individuo incide anche sulla possibilità di essa di recuperare (in tutto o in parte) le funzionalità perdute o quanto meno di stabilizzarsi sulla perdita funzionale già subita, atteso che anche questa capacità recuperatoria o, quanto meno stabilizzatrice, della salute risulta irreversibilmente compromessa. La salute danneggiata non solo non recupera (cioè non "migliora") nè si stabilizza, ma degrada verso la morte;

quest'ultimo evento rimane fuori dal danno alla salute, per i motivi sopra detti, ma non la "progressione" verso di esso, poichè durante detto periodo il soggetto leso era ancora in vita. Posto ciò occorre aderire al principio secondo cui, in caso di lesione che abbia portato a breve distanza di tempo ad esito letale, sussiste in capo alla vittima che abbia percepito lucidamente l'approssimarsi della morte, un danno biologico di natura psichica, la cui entità non dipende dalla durata dell'intervallo tra lesione e morte, bensì dell'intensità della sofferenza provata dalla vittima dell'illecito ed il cui risarcimento può essere reclamato dagli eredi della vittima (Cass. sez. 3<sup>^</sup>, 14.2.2007 n. 3260; Cass. sez. 3<sup>^</sup>, 2.4.2001 n. 4783, che in maniera incisiva fa riferimento alla "presenza di un danno "catastrofico" per intensità a carico della psiche del soggetto che attende lucidamente l'estinzione della propria vita").

**DANNO TERMINALE – SOGGETTO RIMASTO IN ATTESA DELLA MORTE NEL PERIODO INTERCORRENTE TRA LESIONE E DECESSO – RILASSO DI TEMPO INTERCORRENTE TRA IL SINISTRO E L'EVENTO LETALE – IRRILEVANZA -CRITERIO DI LIQUIDAZIONE**

*Cass. Civ., sez. lav., sentenza 18 gennaio 2011 n. 1072 (Pres. Vidiri, rel. Zappia)*

Ritenuta l'irrilevanza del lasso di tempo intercorrente fra il sinistro e l'evento letale, osserva il Collegio che la giurisprudenza di questa Corte ha posto in rilievo che il giudice, nel caso ritenga di applicare i criteri di liquidazione tabellare o a punto, deve procedere necessariamente alla cd. "personalizzazione" degli stessi, costituita dall'adeguamento al caso concreto atteso che la legittimità dell'utilizzazione di detti ultimi sistemi liquidatori è pur sempre fondata sul potere di liquidazione equitativa del giudice.

**DANNO ALLA SALUTE – SOFFERENZA PSICHICA – DANNO CD. MORALE – COMPONENTE DEL DANNO BIOLOGICO - SUSSISTE**

*Cass. Civ., sez. lav., sentenza 18 gennaio 2011 n. 1072 (Pres. Vidiri, rel. Zappia)*

Il danno biologico, consistente nel danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce una categoria ampia ed ornnicomprendensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi alla salute concretamente patiti dal soggetto, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perchè costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione al soggetto del risarcimento sia per il danno biologico, inteso per come detto quale danno alla salute, che per il danno morale, inteso, nel caso di specie, quale intensa sofferenza psichica. Non può invero dubitarsi che quest'ultima fattispecie di danno costituisce necessariamente una componente del primo, atteso che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza psichica. E quindi, ove siano dedotte sofferenze di natura psichica, si rientra nell'ambito del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca, costituisce componente (Cass. SS.UU., 11.11.2008 n. 26972).

**PERDITA DEL CONGIUNTO – DANNO MORALE E DANNO ESISTENZIALE – DUPLICAZIONE RISARCITORIA - SUSSISTE**

Cass. Civ., sez. lav., sentenza 18 gennaio 2011 n. 1072 (Pres. Vidiri, rel. Zappia)

Determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poichè la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato.

**MARZO - APRILE 2011**

**DANNO DA PERDITA DEL CONGIUNTO – MATRIMONIO INTERVENUTO IN CORSO DI GIUDIZIO DA PARTE DEL CONIUGE SUPERSTITE – RILEVANZA AI FINI DEL RISARCIMENTO DEL DANNO – SUSSISTE**

Cass. civ., Sez. III,

sentenza 21 marzo 2011 n. 6357

Ai fini della liquidazione dei danni, subiti da uno dei coniugi per la morte dell'altro coniuge causata da fatto illecito altrui, la situazione, determinatasi a seguito delle nuove nozze contratte dal coniuge superstite in corso di causa, se è certamente irrilevante sotto il profilo della "compensatio lucri cura damno", non essendo i vantaggi patrimoniali acquisiti dal danneggiato attraverso il successivo, matrimonio, conseguenza diretta ed immediata del fatto illecito, deve essere, tuttavia, valutata dal giudice al fine di accertare in quali effettivi limiti il pregiudizio scaturito da tale illecito sia stato concretamente eliso dalle nuove nozze

**DANNO NON PATRIMONIALE – DANNO DA PERDITA/LESIONE DEL CONGIUNTO – RISARCIBILITÀ – PROVA – PER PRESUNZIONI – SUFFICIENTE**

Cass. civ., sez. III, sentenza 6 aprile 2011 n. 7844 (Pres. Morelli, rel. Scarano)

Il pregiudizio non biologico a bene immateriale, come la sofferenza per la perdita di un congiunto, va comunque provata, ma sono sufficienti le presunzioni semplici (o hominis) ove la parte abbia adempiuto all'onere della allegazioni. Una volta che la presunzione semplice si è formata, si trasferisce sulla controparte l'onere della prova contraria. A fondare la presunzione semplice è la connessione di ragionevole probabilità che lega il "fatto base" noto al fatto non noto. Orbene, dove il danneggiato abbia allegato il fatto della normale e pacifica convivenza con il proprio familiare e la sofferenza interiore per la morte/lesione del prossimo congiunto, tale da determinare una alterazione del proprio relazionarsi con il mondo esterno, inducendolo a scelte di vita diverse, incombe sul danneggiante dare la prova contraria idonea a vincere la presunzione della sofferenza interiore.

**DANNO DA MORTE – SUBITO DAL PARENTE SUPERSTITE –  
DIVERSITÀ RISPETTO AL DANNO BIOLOGICO – SUSSISTE**

*Cass. civ., sez. III., 9 maggio 2011 n. 10107  
(Pres. Preden, rel. Amendola)*

Il danno da perdita del rapporto parentale, che è ontologicamente diverso da quello che consegue alla lesione della integrità psicofisica (danno lato sensu, biologico), si collega alla violazione di un diritto di rilevanza costituzionale diverso dal diritto alla salute tutelato dall'art. 32 Cost., l'uno e l'altro, peraltro, definitivamente trasmigrati - non come autonome categorie di danno, ma come entità descrittive della conformazione che l'unitaria figura del danno non patrimoniale di volta in volta assume in concreto - nell'area normativa dell'art. 2059 cod. civ. (confr. Cass. civ. 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828; Corte cost. 11 luglio 2003, n. 233; Cass. civ. sez. un. 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975), dopo che per anni avevano trovato copertura nell'ambito dell'art. 2043, in combinato disposto con i diritti fondamentali costituzionalmente tutelati (confr. Cass. civ. sez. un. 22 maggio 2002, n. 7470). Più nello specifico, il danno da perdita del rapporto parentale va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti.

**DANNO DA MORTE – SUBITO DAL PARENTE SUPERSTITE –  
RISARCIMENTO – PRINCIPI REGOLATORI DELLA MATERIA**

*Cass. civ., sez. III., 9 maggio 2011 n. 10107  
(Pres. Preden, rel. Amendola)*

a) in caso di lesione dell'integrità fisica con esito letale, un danno biologico risarcibile in capo al danneggiato, trasmissibile agli eredi, è configurabile solo se la morte sia intervenuta dopo un apprezzabile lasso di tempo, si da potersi concretamente configurare un'effettiva compromissione dell'integrità psicofisica del soggetto leso, non già quando la morte sia sopraggiunta immediatamente o comunque a breve distanza dall'evento, giacché essa non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma lesione di un bene giuridico diverso, e cioè del bene della vita (confr. Cass. civ. 17 gennaio 2008, n. 870; Cass. civ. 28 agosto 2007, n. 18163; Corte cost. n. 372 del 1994);

b) parimenti il danno cosiddetto catastrofe - e cioè la sofferenza patita dalla vittima durante l'agonia - è risarcibile e può essere fatto valere iure hereditatis unicamente allorché essa sia stata in condizione di percepire il proprio stato, abbia cioè avuto l'angosciosa consapevolezza della fine imminente, mentre va esclusa quando all'evento lesivo sia conseguito immediatamente il coma e il danneggiato non sia rimasto lucido nella fase che precede il decesso (confr. Cass. civ. 28 novembre 2008, n. 28423; Cass. civ. 24 marzo 2011, n. 6754);

c) non è risarcibile il danno tanatologico, da perdita del diritto alla vita, fatto valere iure successionis dagli eredi del de cuius, per l'impossibilità tecnica di configurare l'acquisizione di un diritto risarcitorio derivante dalla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del titolare, e da questo fruibile solo in natura: e invero, posto che finché il soggetto è in vita, non vi è lesione del suo diritto alla vita, mentre, sopravvenuto il decesso, il morto, in quanto privo di capacità giuridica, non è in condizione di acquistare alcun diritto, il risarcimento finirebbe per assumere, in casi siffatti, un'anomala funzione punitiva, particolarmente percepibile laddove il risarcimento dovesse essere erogato a eredi diversi dai congiunti o, in mancanza di successibili, addirittura allo Stato (confr.

Cass. civ. 24 marzo 2011, n. 6754; Cass. civ. 16 maggio 2003, n. 7632).

**DANNO DA MORTE – SUBITO DAL PARENTE SUPERSTITE –  
RISARCIMENTO – PERSONALIZZAZIONE**

*Cass. civ., sez. III., 9 maggio 2011 n. 10107  
(Pres. Preden, rel. Amendola)*

Il danno da perdita del rapporto parentale deve si essere risarcito mediante il ricorso a criteri di valutazione equitativa, rimessi alla prudente discrezionalità del giudice di merito, ma esplicitando le regole di equità applicate (comb. disp. artt. 1226 e 2056 cod. civ.) e, nello specifico, tenendo conto dell'irreparabilità della perdita della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia subita dai prossimi congiunti della vittima, di talché la relativa quantificazione esige un'attenta considerazione di tutte le circostanze idonee a lumeggiare la gravidanza, in concreto, dell'entità della lesione subita dai superstiti.

**DANNO NON PATRIMONIALE – LIQUIDAZIONE DEL DANNO  
ALLA SALUTE – UTILIZZO DELLE TABELLE – EQUITÀ –  
ESIGENZA DI UNIFORMITÀ SUL TERRITORIO – USO DELLE  
TABELLE DI MILANO, MAGGIORMENTE DIFFUSE – SUSSISTE**

*Cass. Civ., sez. III, sentenza 7 giugno 2011 n.  
12408 (Pres. Preden, rel. Amatucci)*

Poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto.

**DANNO NON PATRIMONIALE – LIQUIDAZIONE DEL DANNO  
ALLA SALUTE – LESIONI CD. MICROPERMANENTI –  
CRITERIO DI LIQUIDAZIONE – UTILIZZO DELLA TABELLA**

**SENZA CALCOLARE, FUORI DALLA SOGLIA, IL DANNO  
MORALE – SUSSISTE**

*Cass. Civ., sez. III, sentenza 7 giugno 2011 n.  
12408 (Pres. Preden, rel. Amatucci)*

Quanto ai postumi di lieve entità derivati da lesioni verificatesi per sinistri stradali, l'art. 139 Cod. Ass. private va applicato in linea coi principi enunciati dalle Sezioni unite del 2008. Ora, l'art. 139, comma 2 cod. assic., ha avuto riguardo ad una concezione del danno biologico anteriore alle citate sentenze del 2008 nel quale il limite della personalizzazione - costituente la modalità attraverso la quale, secondo le Sezioni unite, è possibile riconoscere le varie "voci del danno biologico nel suo aspetto dinamico" - è fissato dalla legge: e lo è in misura non superiore ad un quinto". Quante volte, dunque, la lesione derivi dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, il danno non patrimoniale da micro permanente non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi areddituali che derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal Ministro delle attività produttiva (ex art. 139, comma 5), salvo l'aumento da parte del giudice, "in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato" (art. 139, comma 3). Solo entro tali limiti il collegio ritiene di poter condividere il principio enunciato da Cass. 17 settembre 2010, n. 19816, che ha accolto il ricorso in un caso nel quale il risarcimento del danno "morale" era stato negato sul presupposto che la tabella normativa non ne prevede la liquidazione.

**DANNO NON PATRIMONIALE – LIQUIDAZIONE DEL DANNO  
ALLA SALUTE – LESIONI CD. MICROPERMANENTI –  
LESIONI NON DERIVANTI DA SINISTRO STRADALE –  
INAPPLICABILITÀ ANALOGICA DELL'ART. 139 COD. ASS. -  
SUSSISTE**

*Cass. Civ., sez. III, sentenza 7 giugno 2011 n.  
12408 (Pres. Preden, rel. Amatucci)*

Se i postumi di lieve entità non sono derivati da lesioni verificatesi per sinistri stradali, l'art. 139 Cod. Ass. non è applicabile.

**DANNO MORALE – AUTONOMIA CONCETTUALE E  
GIURIDICA – SUSSISTE – INDIRIZZO LEGISLATIVO – D.P.R.  
37/2009 E 181/2009**

*Cass. Civ., sez. III, sentenza 12 settembre  
2011, n. 18641 (Pres. Morelli, Rel.  
Travaglino)*

La modifica del 2009 delle tabelle del tribunale di Milano non ha mai "cancellato" la fattispecie del danno morale: né avrebbe potuto farlo senza violare un preciso indirizzo legislativo, manifestatosi in epoca successiva alle sentenze del 2008 delle sezioni unite, dal quale il giudice, di legittimità e non, evidentemente non può in alcun modo prescindere in una disciplina (e in una armonia) di sistema che, nella gerarchia delle fonti del diritto, privilegia ancora la disposizione normativa rispetto alla produzione giurisprudenziale. L'indirizzo di cui si discorre si è espressamente manifestato attraverso la emanazione di due successivi DPR, il n. 37 del 2009 e il n. 191 del 2009, in seno ai quali una specifica disposizione normativa (l'art. 5) ha inequivocamente resa manifesta la volontà del legislatore di distinguere, concettualmente prima ancora che giuridicamente, all'indomani delle pronunce delle sezioni unite di questa corte tra la "voce" di danno cd. biologico da un canto, e la "voce" di danno morale dall'altro.

**DANNO NON PATRIMONIALE – DETERMINAZIONE –  
RICORSO ALL'EQUITÀ**

*Cass. Civ., sez. III, sentenza 20 ottobre 2011  
n. 21696 (Pres. Morelli, rel. D'Amico)*

Il Giudice può fare ricorso alla valutazione equitativa non soltanto quando è impossibile stimare con precisione l'entità del danno, ma anche quando, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione di esso sia difficoltosa.

**DANNO NON PATRIMONIALE – DETERMINAZIONE –  
ATTUALIZZAZIONE DEL VALORE RISULTANTE  
DALL'UTILIZZO DELLA TABELLA ADOTTATA – NECESSITÀ**

*Cass. Civ., sez. VI, sentenza 2 novembre 2011  
n. 21696 (Pres. Preden, rel. Di Stefano)*

Nella liquidazione del danno non patrimoniale, prima ancora di "personalizzare" il criterio adottato al caso concreto, il giudice deve attualizzare lo stesso, o aggiornando il coefficiente di capitalizzazione tabellare o non riducendo più il coefficiente a causa dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa (Cass. 2 marzo 2004, n. 4186; Cass. 2 luglio 2010, n. 15738).

**CAPACITÀ LAVORATIVA – CRITERI – RIGUARDO AL  
MINORE**

*Cass. Civ., sez. III, sentenza 30 novembre  
2011, n. 25571 (Pres. Filadoro, rel. Carleo)*

Il danno patrimoniale da riduzione della capacità di guadagno deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse un'attività lavorativa produttiva di reddito, ed inoltre attraverso la prova della mancanza, di persistenza, dopo l'infortunio, di una capacità generica, di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte (così Cass. n. 10074/2010). La prova del danno grava sul soggetto che chiede il risarcimento e può essere anche presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità di guadagno (ex plurimis Cass. civ., Sez. 3<sup>^</sup>, 14/12/2004, n. 23291). Ove occorra valutare il lucro cessante di un minore menomato permanentemente, la liquidazione del risarcimento del danno va svolta sulla previsione della sua futura attività lavorativa, in base agli studi compiuti o che si stanno portando a termine (in tal senso, tra le varie cfr. Cass. 2 ottobre 2003, n. 14678).

**DANNO ALLA PERSONA DA FATTO ILLECITO – CALCOLO  
DEL DANNO ALL'ATTUALITÀ – RIVALUTAZIONE E INTERESSI  
– MODALITÀ DI CALCOLO**

*Cass. Civ., sez. III, sentenza 30 novembre  
2011, n. 25571 (Pres. Filadoro, rel. Carleo)*

Qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata con riferimento ai valori monetari esistenti alla data della liquidazione, non occorre tener conto della svalutazione verificatasi a partire dal giorno dell'insorgere del danno, essendo dovuto al danneggiato soltanto il risarcimento del mancato guadagno (o lucro cessante) provocato dal ritardo nella liquidazione. Tale risarcimento può avvenire attraverso la liquidazione di interessi ad un tasso stabilito dal giudice del merito valutando tutte le circostanze del caso, ma gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma rivalutata, perché la somma dovuta - il cui mancato godimento va risarcito - va aumentata gradualmente nell'intervallo di tempo occorso tra la data del sinistro e quella della liquidazione. Inoltre, sull'importo liquidato all'attualità della data della pronuncia possono essere riconosciuti gli interessi compensativi, da calcolarsi nella misura degli interessi al tasso legale sulla minor somma che ne avrebbe costituito l'equivalente monetario alla data di insorgenza del credito (coincidente con quella dell'evento dannoso), ovvero mediante l'attribuzione di interessi sulla somma liquidata all'attualità ma ad un tasso inferiore a quello legale medio nel periodo di tempo da considerare, ovvero attraverso il riconoscimento degli interessi legali sulla somma attribuita, ma a decorrere da una data intermedia, ossia computando gli interessi sull'importo progressivamente rivalutato anno per anno dalla data dell'illecito" (Cass. n. 3931/2010).